

*Gentili dottori,*

*l'Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito alcuni dubbi relativi alla detraibilità di alcune spese quando il soggetto che provvede al pagamento è diverso dall'intestatario del documento.*

### **SPESE TRACCIABILI: PER LA DETRAZIONE NON CONTA CHI HA PAGATO IN FAMIGLIA**

Come ben saprete, già dal 1° gennaio scorso esiste l'obbligo di tracciabilità delle spese (come, ad esempio, quelle per visite mediche private, per la scuola o l'università dei figli o quelle per le loro attività sportive) per ottenere la detraibilità Irpef; ora l'Agenzia delle Entrate specifica, però, che tale obbligo non introduce vincoli ulteriori: perciò **il pagamento si considera comunque sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, indipendentemente dal familiare che materialmente lo esegue. È importante però fornire prova certa, mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.**

**Viene inoltre consentito di sostituire la prova cartacea del pagamento tracciato con un'apposita annotazione sull'originale del documento di spesa, che deve essere rilasciato dall'emittente/percipiente, a patto che l'annotazione avvenga a cura di quest'ultimo.**

Questi sono gli importanti principi enunciati dall'Agenzia delle Entrate tramite risposta ad interpello n. 431 del 2 ottobre scorso che semplifica la vita ai contribuenti.

Il fatto che un soggetto paghi o anticipi una spesa per conto altrui attiene ai rapporti interni fra le parti, per cui la detrazione spetta al contribuente a cui è intestata la fattura anche se a pagare materialmente è un terzo. I casi più comuni sono le spese dei figli a carico pagate da un genitore, ma detratte pro quota da entrambi e le spese pagate da un membro della famiglia che "fa la spesa" per tutti.

In mancanza della prova del pagamento «tracciabile», il sostenimento della spesa può essere documentato con una specifica annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale (scontrino) da parte del soggetto che cede il bene o presta il servizio. **È sufficiente che chi emette la fattura, la ricevuta o documento commerciale (scontrino) proceda ad integrare questi documenti con la dicitura «pagamento avvenuto con mezzi tracciati» (o analogha annotazione, anche abbreviata).**

Nello scontrino la dicitura dovrà uscire dal registratore di cassa; nell'e-fattura Sdi deve far parte del tracciato Xml; le fatture digitali non Sdi (ad esempio fattura per spese sanitarie inviata via email o scaricata da app o sito) dovranno contenerla nel corpo del file originario; nelle fatture cartacee l'annotazione dovrà essere a stampa o, se aggiunta con timbro o a mano, va controfirmata dall'emittente.

**Attenzione: l'Agenzia ha precisato più volte che l'annotazione deve essere "a cura dell'emittente e parte integrante del documento" mentre non sono ammesse aggiunte manuali del contribuente.**

Ricordando che, **per poter usufruire della detrazione fiscale per farmaci e dispositivi medici non vi è l'obbligo di pagamento tracciabile**, consigliamo vivamente le Farmacie ns. clienti che svolgono anche altri servizi detraibili (holter pressorio, holter cardiaco, fisioterapia ecc.) di attivare i propri tecnici dei registratori telematici affinché venga prevista l'annotazione del pagamento tracciato sia in sede di emissione di documento commerciale (scontrino) e sia in sede di trasmissione al sistema TS per dichiarazione precompilata.

***Distinti Saluti***